

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LISSONE

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire una guida semplificata delle operazioni necessarie per la presentazione e l'ammissione delle candidature in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Lissone. E' perciò importante ricordare che la pubblicazione ufficiale per la presentazione delle candidature è fornita dal Ministero dell'Interno. Si ricorda che il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 e succ. modificazioni, prevede l'attribuzione dell'elettorato passivo e attivo in occasione delle consultazioni comunali (solo attivo Parlamento Europeo) anche ai cittadini appartenenti all'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli ai cittadini italiani. Si fa presente che oltre all'Italia fanno parte dell'Unione europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria. I cittadini dell'Unione Europea, quindi, senza cittadinanza Italiana, che intendono presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere Comunale, (le cariche di Sindaco e Vice Sindaco sono riservate ai cittadini italiani), devono produrre in aggiunta alla documentazione richiesta dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato con data non anteriore a tre mesi, rilasciato dalla autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;
- c) qualora il candidato comunitario non sia già iscritto nelle liste aggiunte del Comune di Lissone, deve far domanda d'iscrizione nelle predette liste aggiunte nei termini stabiliti dall'art. 3 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 e succ. modifiche, cioè non oltre il quinto giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO

Per la presentazione della candidatura a Sindaco è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

1 - Lista (atto principale) per la presentazione di un candidato alla carica di Sindaco comprensiva dei candidati alla carica di Consigliere comunale. Il numero di candidati non deve essere superiore al numero dei consiglieri da eleggere (a Lissone sono 24) e non inferiore a due terzi (16*). Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, e sono necessarie da 200 a 400 firme (solo elettori di Lissone) a sostegno della lista.;

CALCOLO DELLA PROPORZIONE DI GENERE

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE

- 2 - Lista (atto separato)** come sopra da allegare all'atto principale ;
- 3 - Certificati d'iscrizione** nelle liste elettorali comprovanti che i sottoscrittori della lista sono elettori del Comune di Lissone (anche cumulativi);
- 4 - Dichiarazione autenticata** di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, contenente la

dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla Legge (artt. 10 e 12 del D.Lgs 235 del 2012. :

5 - Dichiarazione dei delegati di lista, di collegamento con una o più liste . In caso di ballottaggio, eventuale dichiarazione di ulteriore collegamento -;

6 - Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale (Lissone da 16 a 24 per lista) contenente la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla Legge (artt. 10 e 12 del D.Lgs 235 del 2012 – con allegati i certificati d’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana;

7 - Modello del contrassegno della lista riprodotto in triplice esemplare (tre con diametro cm 3, tre con diametro 10 cm.);

8 - Delega o dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario nazionale o dal rappresentante all’uopo incaricato per l’uso del simbolo;

9 - Programma amministrativo;

10 - Dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità .

11 - Bilancio preventivo di spesa .

Tutto esente da bollo.

1-2) MODULI NECESSARI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME CHE SOSTEGNO LA CANDIDATURA A SINDACO

Il partito o gruppo politico, o la lista civica che vuole partecipare alla competizione elettorale sostenendo una candidatura alla carica di Sindaco con i reggenti consiglieri comunali, deve compilare i moduli citati , *Mod.1 e Mod. 2*. I moduli devono essere sottoscritti da non **meno di 200 e non più di 400 elettori del Comune di Lissone** (art. 3 della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni) ed è indispensabile che su ogni modulo vi siano annoverati , oltre al candidato Sindaco, **da 16 a 24 candidati alla carica di Consigliere Comunale *** (art. 37 e 73 comma 1 del D.Lgs., 267/2000 succ. modificazioni). Di tutti i candidati, Sindaco e consiglieri, devono essere indicati nei moduli il cognome, nome, luogo e data di nascita (art. 32 comma 7 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni).

Oltre a quanto sopra devono essere ben esposti in tutti moduli:

a) il numero dei sottoscrittori (solo atto principale);

b) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del candidato alla carica di Sindaco. Le cariche di Sindaco e vice Sindaco sono riservate ai soli cittadini Italiani (non ai cittadini comunitari che invece possono essere eletti a consiglieri);

c) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei candidati alla carica di Consigliere comunale, contrassegnati con un numero d’ordine progressivo. Nel caso in cui il candidato a consigliere sia un cittadino dell’Unione europea, cioè senza cittadinanza Italiana, deve essere menzionato lo Stato di appartenenza;

d) il simbolo che contraddistingue la lista e la sua descrizione;

e) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché il domicilio dei delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio, effettuato dalla Commissione elettorale circondariale di Monza, per l’attribuzione del numero progressivo ai candidati Sindaci e relative liste (solo atto principale).

f) Nel momento in cui l’elettore sottoscrive una lista, (Mod. 1 e Mod. 2) devono essere visibili il contrassegno della lista, il cognome, il nome, la data e luogo di nascita di tutti i candidati , e riportare gli spazi necessari per l’apposizione del cognome e nome, luogo e data di nascita, gli estremi del documento di riconoscimento e la firma dei sottoscrittori, come previsto dall’art. 32 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e

successive modificazioni (a corredo della firma di ogni sottoscrittore deve essere prodotta certificazione attestante la condizione di elettore del Comune di Lissone, come di seguito riportato al paragrafo successivo N°3).

■ **N.B. L'autenticazione delle firme dei sottoscrittori sulle liste devono essere apposte in presenza di un Pubblico Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche** (*l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio*).

■ I Pubblici Ufficiali ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Sono abilitati ad autenticare le firme dei sottoscrittori in base alla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e alla Legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modifiche: notai, giudici di pace, cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, nonché i consiglieri provinciali o comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia o al sindaco.

■ Sono autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni anche i consiglieri già eletti, indipendentemente dalla circostanza che questi abbiano un interesse specifico nella presentazione della lista

■ **N.B.** Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14 comma 3 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche).

■ Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (art. 32 quarto comma e 93 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni).

G) Nella lista (atto principale) devono essere indicati i nomi di due delegati della lista, i cui compiti sono:

■ assistere alle operazioni di sorteggio per l'attribuzione del numero progressivo ai candidati sindaci e relative liste, effettuato dalla Commissione elettorale circondariale di Monza entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, cioè il 28° giorno antecedente quello della votazione.

E' prassi consolidata che i delegati siano, preferibilmente, da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati;

■ c'è la facoltà, ma non l'obbligo, di nominare i rappresentanti di lista presso ogni sezione elettorale (36 seggi) nonché presso l'Ufficio centrale (comma 7 n. 4 art. 32 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni);

■ dichiarare il collegamento con una o più liste che partecipano alla competizione elettorale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (art. 72 commi 2 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modificazioni).

3) CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA SONO ELETTORI DEL COMUNE LISSONE

■ Le certificazioni attestanti che i sottoscrittori delle liste sono elettori del Comune di Lissone, vengono rilasciati dagli uffici Anagrafe ed Elettorale presso il Palazzo Comunale via Gramsci 21. Tali certificazioni

potranno essere rilasciati dal Sindaco anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (art. 25 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche).

■ Sono elettori per le elezioni comunali i cittadini dell'Unione Europea, cioè senza cittadinanza Italiana, purché siano iscritti nella lista elettorale aggiunta comunale prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 e succ. modificazioni. Nel caso l'iscrizione non sia ancora avvenuta, la domanda di iscrizione deve essere presentata entro il termine stabilito dall'art. 3 comma 1 del citato D.Lgs., cioè non oltre il 5° giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali.

4) DICHIARAZIONE AUTENTICATA ACCETTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Ciascun candidato alla carica di Sindaco contestualmente alla lista sottoscritta dagli elettori, deve essere presentata alla Segreteria comunale anche la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, (le cariche di Sindaco e vice Sindaco sono riservate ai cittadini italiani), art. 32 comma 9 n. 2 Legge 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, attestando di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modificazioni (cause ostative).

■ L'accettazione di candidatura deve contenere l'eventuale dichiarazione di collegamento con una o più liste che si presentano per il rinnovo del Consiglio comunale di Lissone, tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazioni presentate dai delegati di lista che sostengono lo stesso candidato Sindaco.

■ Nessun candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia può presentare la propria candidatura in più di un Comune ovvero di una Provincia, quando le elezioni si svolgano nella stessa data, art. 56 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modificazioni, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

5) DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA, DI COLLEGAMENTO CON UNA O PIÙ LISTE –

E' compito dei delegati di lista presentare la dichiarazione di collegamento con un candidato Sindaco appartenente ad un'altra lista. La firma apposta dal delegato sulla dichiarazione di collegamento (*mod. 6*) deve essere autenticata da una delle figure indicate dalla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120 e succ. modificazioni (consiglieri, assessori, funzionari anagrafe ecc.) con le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

■ La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, art. 72 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modificazioni.

■ Nell'ipotesi di ballottaggio, i candidati ammessi, mediante i propri delegati hanno la facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno, art. 72 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modificazioni. Anche queste dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

6) DICHIARAZIONE AUTENTICATA DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE –

Il numero delle dichiarazioni di accettazione delle candidature (*Mod. 4*) a Consigliere Comunale necessarie ad ogni lista vanno da 16 a un massimo 24 nominativi (Lissone), art. 32 9° comma, n. 2 del T.U. 16 maggio

1960, n. 570 e successive modificazioni.

■ Ogni accettazione di candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modificazioni (cause ostative).

■ Non è possibile presentarsi candidato a Consigliere Comunale in più di una lista nello stesso Comune, né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, art. 32 comma 8 del T.U. 16 maggio , n. 570 e succ. modificazioni, e chi è stato eletto in un Comune non può candidarsi in altri comuni. Il candidato che sia stato eletto contemporaneamente Consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche artt. 56 e 57 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modificazioni.

■ Ad ogni accettazione di candidatura devono essere allegati i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, rilasciati dai comuni ove il candidato è residente.

■ I candidati a consigliere Comunale appartenenti alla Comunità Europea, cioè senza cittadinanza Italiana, devono presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
- attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dall'autorità amm.va competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Qualora non ancora iscritti nelle Liste elettorali aggiunte, devono presentare un attestato rilasciato dallo stesso Comune di avvenuta presentazione, nei termini previsti dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, ovvero, non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

■ Sulla questione relativa alla rinuncia della candidatura a Consigliere Comunale, tale rinuncia è da ritenere ammissibile, purché prodotta entro gli stessi termini previsti per le presentazioni delle candidature, attraverso la compilazione di un'autonoma dichiarazione di volontà

7) MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA IN TRIPLICE ESEMPLARE

Il contrassegno consiste in una rappresentazione grafica di un simbolo con cui si identifica la lista che partecipa alla competizione elettorale (art. 32 del D.P.R. 570/1960 e succ. modificazioni). Esso deve essere riprodotto in triplice copia e in due misure diverse, tre con diametro di cm. 10 da usare per la riproduzione del simbolo sui manifesti e altri tre con diametro di cm. 3 per la riproduzione del simbolo sulla scheda di votazione (art. 73 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche).

■ Affinché il contrassegno non sia ricusato dalla Commissione elettorale circondariale di Monza è consigliato stampare i contrassegni su carta lucida di adeguato spessore (tipo 200 G/Mq) e che lo stesso non sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici già presenti in Parlamento;

■ E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.) artt. 30 e 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, modificati dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

8) DELEGA O DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE O DAL SEGRETARIO NAZIONALE O DAL RAPPRESENTANTE ALL'UOPO INCARICATO PER L'USO DEL SIMBOLO

Nel caso che le candidature e le liste dei candidati siano contraddistinte con una denominazione o un simbolo appartenente a un partito o gruppo politico già presente anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo Parlamentare anche in una sola delle due Camere nella

legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, va presentata una dichiarazione autenticata dal notaio, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario, ovvero dal legale rappresentante del partito/ gruppo politico, con cui si delegano dei rappresentanti all'utilizzo del simbolo in occasione delle consultazioni, specificando la data e la tipologia dell'elezione. Sono da ritenere valide anche le sub deleghe, purché sia specificata la data e il tipo di elezione, dal presidente o segretario del partito/gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali, e risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato **autenticato da notaio**, che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 del D.P.R 28 aprile 1993 n. 132).

9) PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

A corredo della lista che si presenta per l'elezione diretta del Sindaco è necessario vi sia il programma amministrativo che il candidato Sindaco intende concretizzare nei cinque anni di mandato, reso pubblico con l'affissione all'Albo pretorio. E' implicito che se più liste collegate presentano lo stesso candidato alla carica di Sindaco il programma amministrativo è il medesimo, art. 73 comma 2, del T.U. 267/2000 e succ. modificazioni.

Da presentare in forma cartacea e file PDF per pubblicazione Albo pretorio.

10) BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA -

Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi, da rendere pubblico mediante l'affissione all'Albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese sostenute dai candidati e delle liste, art. 30 comma 2, della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Consigliere Comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e **con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500** avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'Appello, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Da presentare in forma cartacea e file PDF per pubblicazione Albo pretorio.

11) ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI BOLLO

Gli atti e i documenti richiesti dalla Legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

12) Mandatario elettorale. A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 **(13)**, e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, **alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio**, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale *esclusivamente* per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (*allegato n. 12 a pagina 121 delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*) per il finanziamento della propria campagna elettorale *esclusivamente* per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

La consegna materiale di tutta la documentazione richiesta per la presentazione delle candidature a Sindaco può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o gruppi politici, dai candidati, dai sottoscrittori della lista stessa, nonché dai delegati di lista, al Segretario comunale, o suo incaricato, dalle ore 08.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione (art. e 32 commi 10-11 del T.U. 16 maggio 1960, e successive modificazioni), il Segretario, o suo sostituto, rilascerà, per obbligo di Legge ad ogni lista presentata una dettagliata ricevuta di tutta la documentazione consegnata. È opportuno precisare che il Segretario, o suo incaricato, non può ricusare quanto consegnato, anche se irregolare o presentato in ritardo, sarà compito della Commissione elettorale circondariale di Monza che in sede di disamina comunicherà eventuali provvedimenti agli interessati.

Concluse le operazioni di raccolta, il Segretario o suo incaricato, trasmetterà nello stesso giorno tutto il materiale a Lui consegnato, alla Commissione elettorale di Monza, che dopo un accurato controllo di ogni lista, salvo eventuali integrazioni o ricusazioni, procederà alla convocazione dei rappresentanti o delegati dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna delle liste ammesse, mediante sorteggio pubblico. L'ordine del sorteggio è il medesimo con cui verranno stampate le schede di votazione e i manifesti destinati alla propaganda elettorale diretta.

Qualora nessun candidato a Sindaco, al primo turno non ottenga la maggioranza assoluta dei voti, (50% + 1 dei voti), detta Commissione, procederà ad un secondo sorteggio per il turno di ballottaggio. In tale ipotesi i collegamenti del 1° turno dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio rimangono fermi. È tuttavia

ammesso, per il turno di ballottaggio, che i 2 candidati sindaci entro 7 giorni dalla prima votazione effettuino ulteriori collegamenti con altre liste.

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate come previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modificazioni.

Pertanto, è evidente, quindi, che nell'ipotesi del turno di ballottaggio tra i due candidati a Sindaco sarà effettuato un nuovo sorteggio per stabilire l'ordine progressivo per le schede e i manifesti.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

I due delegati di lista, i cui nomi sono contenuti nell'atto principale della lista, hanno la facoltà di nominare i rappresentanti di lista destinati ai seggi elettorali o c/o il Seggio Centrale, tali nomine vanno fatte con dichiarazione scritta su carta libera (Mod. 8) autenticando la firma dei delegati secondo le modalità previste dell'art. 21 D.P.R. n. 445/2000 *(fatte le ammonizioni di all'art. 76 dello stesso D.P.R. il sottoscritto attesta che la firma in calce alla sua stesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante)*.

- È esclusiva competenza dei delegati di lista, la designazione dei rappresentanti di lista, pertanto non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi.

- Nel caso di contemporaneità di elezioni possono essere designati, quali delegati, e provvedere alle nomine dei rappresentati, le medesime persone, provvedendo con un atto unico per tutti i tipi di consultazioni.

- La nomina dei rappresentanti di lista, effettuata dai delegati, non è obbligatoria ma facoltativa e possono essere nominati in tutte o solo in alcune sezioni del territorio comunale.

Sono previsti per ogni sezione elettorale due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.

- Nel caso di ballottaggio è da ritenersi confermati i rappresentanti di lista nominati al primo turno, è tuttavia facoltà dei partiti o gruppi politici che partecipano al ballottaggio fare nuove nomine in sostituzione di quelli nominati al primo turno, art. 35 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

- La consegna delle nomine a rappresentati di lista, da parte dei delegati, a norma dell'art. 35 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, può essere fatta:

1° - Al Segretario del Comune, entro il venerdì antecedente la votazione; sarà cura del Sindaco far pervenire tali deleghe al Presidente del seggio in tempo utile;

2° - Direttamente al Presidente del seggio, il sabato prima delle elezioni, durante l'autenticazione delle schede, o la domenica purché prima dell'inizio delle operazioni di voto; sarà compito del Sindaco consegnare contemporaneamente al materiale destinato ai seggi la lista dei delegati autorizzati alla nomina dei rappresentanti di lista.

- Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune (art. 16 comma 2 della Legge 21 marzo 1990, n. 53).

- Per l'Ufficio centrale la designazione dei rappresentanti di lista va presentata alla segreteria del predetto ufficio, a norma dell'art. 32 nono comma, n. 4, e dell'art. 35 primo comma, del T.U. 570/60 e succ. modificazioni:

- È consentito che un delegato nomini se stesso quale rappresentante.

- Nel caso di contemporaneità di elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le suddette elezioni.

INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI (art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235) non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. approvato con DPR 8.10.1990 n. 309), o per un delitto (art. 73 del citato T.U.) concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti consumati o tentati, (previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale), diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti (previsti dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis del codice penale);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni (art. 4 comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159);

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti e' NULLA.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida delle elezioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui sopra, emesse nei confronti di Sindaci o Consiglieri Comunali in carica, sono immediatamente comunicate dal Pubblico Ministero presso il Giudice (indicato nell'art. 665 del c.p.p.) all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza ed al Prefetto territorialmente competente.

Dichiar. sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

* Occorre precisare che la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato anche l'articolo 73, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della suddetta legge n. 215 del 2012 **(5)** prevede che, **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (vedasi prospetto esemplificativo a pagina 62 del libretto istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature).